



CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

0

DETERMINAZIONE

Copia

SETTORE: I SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

SERVIZIO: Affari Legali

DETERMINA N° 347 del 19/04/2024

OGGETTO:

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PADOVA
N. 398/2024 DEL 16.02.2024 - INCARICO PATROCINIO LEGALE (CIG B154EA30A8)

Addì, 19/04/2024

Il Responsabile del Servizio
BIZIATO PAMELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'atto di citazione in appello dinanzi alla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 04.07.2024 (assunto al protocollo dell'Ente al n. 11818 in data 21.03.2024) proposto contro * e il Comune di Abano Terme nonché nei confronti di undici litisconsorti processuali, per la riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 398/2024, pubblicata il 16.06.2024, resa nel giudizio R.G. n. 4348/2021, in particolare, chiedendo:

- in via preliminare, di dichiarare la nullità/inesistenza della sentenza di prime cure e nel merito in via principale di dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio a favore di * e del fondo al medesimo ascripto e condannare altresì il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- di rigettare le domande svolte in via riconvenzionale dal convenuto * e dal terzo chiamato e accertare l'inesistenza di qualsivoglia destinazione pubblica e/o di qualsivoglia uso pubblico della via Cadorna, accertando e dichiarando la natura di strada privata della medesima via;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite per il doppio grado di giudizio;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 04.04.2024, immediatamente eseguibile, con la quale l'Amministrazione comunale ha inteso resistere, per i motivi nel provvedimento medesimo indicati, all'atto di citazione davanti alla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 04.07.2024, sopra meglio dettagliato, formulando direttiva al Dirigente del 1° Settore di provvedere con proprio atto all'affidamento del patrocinio dell'Ente all'Avvocato Federico Pagetta del Foro di Padova e di procedere al relativo impegno di spesa sulla base del preventivo di spesa formulato dal professionista;

Dato atto che il Comune di Abano Terme è privo di Avvocatura Civica interna;

Richiamato il Codice dei contratti - D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 ed in particolare:

- l'art. 56 "Appalti esclusi nei settori ordinari", che al primo comma, lett. h, punto 1.1 dispone che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti il servizio legale per la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 31/1982 in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- l'art. 13 che prevede al secondo comma che le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi e al quinto comma che l'affidamento dei contratti di cui al secondo comma che offrono opportunità di guadagno economico anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1 (rubricato "Principio del risultato"), 2 (rubricato "Principio della fiducia") e 3 (rubricato "Principio dell'accesso al mercato");

Considerato, pertanto, che l'incarico di cui trattasi è escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti – D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il presente incarico, conferito per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'Ente, è escluso dall'applicazione del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Precisato che il procedimento civile di appello di cui al presente atto è consequenziale rispetto al procedimento di primo grado R.G. n. 4348/2021 definito con esiti favorevoli per l'Ente, dall'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 398/2024;

Preso atto del preventivo di spesa formulato in data 21.03.2024 (assunto al prot. n. 12073 del 22.03.2024) dall'avvocato Federico Pagetta, già difensore dell'Ente nel giudizio di primo grado e iscritto all'elenco di difensori dell'Ente, valevole per l'intero giudizio di appello e fatte salve le spese di trasferta per la partecipazione alle udienze, ad oggi non preventivabili, calcolato in applicazione del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/2022 per controversie di complessità media e di valore indeterminato, e segnatamente:

- euro 1.259,00 per fase di studio della controversia
- euro 833,00 per la fase introduttiva
- euro 1.843,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
- euro 2.144,00 per la fase decisionale

per un totale di euro 6.079,00 cui aggiungere le spese generali nella misura del 15% e il contributo previdenziale nella misura del 4% (esente da IVA e ritenuta in quanto il professionista ad oggi è in regime fiscale forfettario), e così per un totale complessivo di euro 7.270,48, con specifica clausola che in caso di maggiore liquidazione giudiziale del compenso sarà comunque dovuta la maggior somma liquidata a titolo di spese di lite rispetto a quanto pattuito per l'onorario sopra indicato;

Ritenuta la congruità del compenso proposto nel rispetto dei parametri stabiliti dal combinato disposto dei decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022 anche in considerazione della rilevanza della prestazione richiesta e considerate le disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali previste dalla Legge n. 49/2023;

Valutati i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale del professionista interpellato, come da *curriculum vitae* allegato;

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di patrocinio legale del Comune di Abano Terme nel sopracitato giudizio di appello, all'avvocato Federico Pagetta del Foro di Padova, (professionista iscritto all'elenco di avvocati difensori del Comune approvato con deliberazione di Giunta comunale 137/2021 e successivamente implementato e aggiornato) già difensore dell'Ente nel giudizio di primo grado (conclusosi con esiti favorevoli per l'Ente), e pertanto, già a conoscenza del contenzioso, così da garantire una più funzionale ed efficace tutela dell'Ente;

Dato atto che il professionista ha trasmesso:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 nella quale viene dichiarata l'assenza di cause di esclusione di cui agli art. 94, 95, 98 del D. Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del medesimo decreto nonché la dichiarazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53, commi 14 e 16 *ter* del D. Lgs. n. 165/2001 (note assunte al protocollo dell'Ente in data 22.03.2024 al n. 12073);
- la certificazione di regolarità contributiva - DURC - rilasciata dalla Cassa Forense in data 07.02.2024 (n. protocollo Cassa Forense 47380/2024);

Dato atto, inoltre, che è stato acquisito in conformità a quanto previsto nella delibera Anac n. 582 del 13.12.2023 il seguente CIG: B154EA30A8;

Precisato che:

- la stipula del contratto d'opera intellettuale ex art. 2229 c.c. avverrà a mezzo di lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023;
- che l'Ente provvederà al pagamento dell'importo pattuito in base all'attività professionale effettivamente svolta e previa documentazione delle spese vive a seguito della presentazione di regolari parcelle e fatture elettroniche, con le modalità indicate dal legale nel succitato preventivo di spesa agli atti dell'Ente e nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010;

Richiamati:

- i principi contabili di cui all'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio comunale n. 34 del 17.07.2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;
- di Consiglio comunale n. 55 del 29.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;
- di Consiglio comunale n.56 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2024-2026;
- di Giunta comunale n. 209 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario in termini di competenza per il triennio 2024-2026 ed in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2024;
- di Giunta comunale n. 23 del 07.03.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026 che contiene anche il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2024/2026 comprensivo anche delle misure per l'attuazione della Trasparenza;
- di Giunta comunale n. 200 del 28.12.2021 di approvazione del nuovo "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Abano Terme";

Visti il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 33, l'art. 107 del vigente T.U.E.L. n. 267/2000 e l'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e attestata la propria competenza;

Visti:

- il provvedimento del Dirigente del 1° Settore prot. n. 48517/2023 del 29.12.2023 ad oggetto "Assegnazione dell'incarico di Elevata Qualificazione denominata: *"Affari legali, assicurativi, contratti, segreteria generale"* per l'anno 2024";
- il provvedimento del Dirigente del 2° Settore prot. n. 48519 del 29.12.2023 ad oggetto "Assegnazione dell'incarico di Elevata Qualificazione denominata: *"Servizi Economici"* per l'anno 2024";

Accertato che, in relazione alla presente procedura, nessun soggetto coinvolto ha comunicato di trovarsi in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di affidare, non sussistendo nell'Ente l'Avvocatura civica, in esecuzione della citata deliberazione di Giunta comunale n. 40/2024, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 56 e 13 del D. Lgs. n. 36/2023, l'incarico di patrocinio legale dell'Ente nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Venezia proposto per l'impugnazione della sentenza n. 398/2024 del Tribunale di Padova, all'avvocato Federico Pagetta del foro di Padova, professionista iscritto all'elenco di avvocati difensori dell'Ente, già difensore dell'Ente nel giudizio di primo grado (conclusosi con esiti favorevoli per l'Ente), e pertanto, già a conoscenza del contenzioso, così da garantire una più funzionale ed efficace tutela dell'Ente;
3. Di procedere alla stipula del contratto d'opera intellettuale *ex art. 2229 c.c.* mezzo di lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023;
4. Di impegnare la relativa spesa presunta necessaria di complessivi euro 7.270,48 = (CIG: B154EA30A8), importo comprensivo di spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale nella misura del 4%, (esente da IVA e ritenuta in quanto il professionista ad oggi è in regime fiscale forfettario), escluse le anticipazioni per spese di trasferta ad oggi non prevedibili, imputandola al Capitolo 1058 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze e atti a difesa delle ragioni del Comune" del Bilancio 2024 (Titolo 1, Missione 1, Programma 11), precisando che la suddetta spesa (già prenotata con la sopra citata deliberazione di Giunta comunale n. 40/2024): potrà essere integrata o ridotta a seconda dell'andamento processuale o in caso di diversa quantificazione delle spese anticipate e documentate dal legale; potrà essere integrata nel caso in cui il Giudice liquidi a favore dell'Ente a titolo di spese di lite una somma maggiore rispetto a quanto pattuito per l'onorario sopra indicato, come indicato nella proposta di preventivo del 21.03.2024, agli atti dell'Ente;
5. Di precisare che l'Ente provvederà al pagamento dell'importo pattuito in base all'attività professionale effettivamente svolta e previa documentazione delle eventuali spese vive a seguito della presentazione di regolari parcelle e fatture elettroniche, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e secondo le modalità indicate dal legale nel succitato preventivo di spesa agli atti dell'Ente;
6. Di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento *ex art. 147 bis* del T.U.E.L.;
7. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà efficace dalla data dell'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Pamela Biziato che dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e degli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62/2013;
9. ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dall'Ente emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate, il professionista decadrà da ogni beneficio conseguente l'adozione del presente provvedimento;
10. Di pubblicare le informazioni di cui al presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sul sito *web* istituzionale ai sensi degli articoli 37 e 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

